

## **Comunicazione del 23 dicembre 2020 - Attuazione per gli intermediari finanziari degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020 (c.d. CRR Quick-fix).**

### **1. Premessa**

Con il terzo aggiornamento della Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, è stata estesa l’applicazione delle disposizioni prudenziali del Regolamento (UE) n. 876/2019 (c.d. CRR2), come modificato dal Regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. CRR Quick-fix), in materia di fondi propri, metodi di consolidamento, rischio di credito e disciplina transitoria.

Con la presente comunicazione, la Banca d'Italia dà attuazione con riferimento agli intermediari finanziari agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority – EBA) sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di vigilanza in conformità della «soluzione rapida» per il CRR in risposta alla pandemia di COVID-19 (EBA/GL/2020/11). Gli Orientamenti EBA forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnalatici di vigilanza alla luce delle modifiche ai requisiti normativi introdotte.

Essi si applicano agli intermediari finanziari limitatamente ai profili prudenziali ad essi applicabili, segnatamente rischio di credito e fondi propri <sup>(1)</sup>.

### **2. Contenuto**

Gli Orientamenti EBA in materia di requisiti di reporting e di informativa al pubblico forniscono indicazioni sul trattamento segnalatico da adottare in relazione alle seguenti modifiche regolamentari introdotte dal CRR Quick fix <sup>(2)</sup>:

a) ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, il trattamento prudenziale più favorevole previsto per le PMI, per le esposizioni infrastrutturali e per i prestiti a pensionati e dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) garantiti dalla pensione o dallo stipendio del mutuatario (articoli 123, 501 e 501 bis CRR);

b) ai fini delle segnalazioni riferite ai fondi propri: i) l’introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per utili e perdite non realizzati su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva verso le controparti di cui agli articoli 115, par. 2 e 116 par. 4 del CRR (articolo 468 CRR); ii) le modifiche alle disposizioni transitorie per l’attenuazione dell’impatto dell’IFRS 9 sul CET1 che prevedono, tra l’altro un incremento della percentuale di perdite attese da reintegrare nei fondi propri e la proroga di due anni del periodo transitorio (articolo 473-bis CRR).

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Per le banche, gli Orientamenti sono stati recepiti con comunicazione dell’8 settembre 2020; cfr. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20200908/Com\\_8settembre2020.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20200908/Com_8settembre2020.pdf).

<sup>2</sup> Gli Orientamenti forniscono indicazioni anche in merito ad ulteriori modifiche regolamentari introdotte dal CRR Quick fix, le quali tuttavia non trovano applicazione per gli intermediari finanziari e non sono state oggetto di estensione agli stessi nell’aggiornamento della Circolare n. 288/2015.

Dato il contesto di necessità e urgenza e stante la natura contenuta delle modifiche, la Banca d'Italia non ha condotto una consultazione pubblica, né un'analisi di impatto della regolamentazione <sup>(3)</sup>.

La presente comunicazione ha natura di atto normativo di carattere generale vincolante per gli intermediari e i gruppi finanziari ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

Le previsioni contenute negli Orientamenti si applicano a partire dalle segnalazioni relative alla prima data di riferimento successiva all'entrata in vigore della presente comunicazione.

---

<sup>3</sup> Cfr. articolo 8, comma 1, del Provvedimento del 9 luglio 2019 “Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”.